



N. 1123 di Repertorio

N. 839 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE  
"AIUTO NEL DISAGIO ED EDUCAZIONE ODV ETS"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il dì **otto luglio duemilaventiquattro**, in Milano, corso Lodi n. 8/c, alle ore diciotto e trentacinque.

**8 luglio 2024**

Avanti a me Avv. **Francesco Giovanni Sapia**, Notaio in Treviglio, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Bergamo

**si è riunita**

l'assemblea dell'organizzazione di volontariato

**"AIUTO NEL DISAGIO ED EDUCAZIONE ODV ETS"**

con sede in Milano, via Quintino Sella n. 4, codice fiscale 03756330159, iscritta nel Registro Unico del Terzo con Decreto Dirigenziale in data 19 gennaio 2023, n. 341, fasc. 8.5/2022/229, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. introduzione della modalità di svolgimento delle assemblee da remoto;
2. richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.

Allo scopo di far constatare la valida costituzione e le deliberazioni da assumersi

**si costituisce**

--- **TRIFILO' Antonio**, nato a Milano il 5 aprile 1955, Presidente del Consiglio Direttivo, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano della cui identità personale sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale ai sensi di legge.

Lo stesso, a norma del vigente statuto sociale, nella qualità indicata assume la presidenza dell'adunanza e

**verificato**

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo mail spedita al domicilio degli associati, in conformità a quanto previsto dalla legge e dello statuto;

**constatato**

- che sono presenti, in proprio e per delega, gli associati indicati nell'elenco che si allega sotto la lettera "A", tutti in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso;

- che per il Consiglio di Direttivo sono presenti i signori: il costituito (Presidente), SGARELLA Stefano (Vice Presidente), CASATI Giovanni (Consigliere), CATTELAN Stefano (Consigliere), CARADONNA Gianfranco Maria (Consigliere) e LOI Francesco Maria (Consigliere), assenti giustificati i restanti;

- che è presente l'organo di controllo collegiale nelle persone dei dottori: GASPARO Fabrizio (Presidente), NICOLINI Enrico (Sindaco);

**accertato**

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

**dichiara**

l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Prende la parola il Presidente, il quale, autorizzato alla trattazione congiunta degli argomenti posti all'ordine del giorno stante la stretta connessione, rende edotti i presenti delle ragioni che rendono opportuna l'introduzione della possibilità di svolgimento delle assemblee da remoto e l'assunzione della

**REGISTRATO A  
BERGAMO**  
il 16 luglio 2024  
n. 32132  
serie 1T  
euro 200,00

personalità giuridica.

Egli ricorda che per le Associazioni il limite patrimoniale minimo necessario per ottenere la personalità giuridica ammonta ad euro 15.000 (quindicimila) che devono essere liquidi e disponibili. Il Presidente, a tal fine, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, dichiara che il patrimonio dell'Associazione non è inferiore ad euro 15.000 (quindicimila), come attestato dalla valutazione effettuata in data 20 giugno 2024 dalla dottoressa OGGIONNI Isabella Giuseppina, nata a Monza il 25 gennaio 1964, domiciliata a Milano, corso Lodi n. 8/C, dottore commercialista, iscritta nel registro dei revisori legali dei conti con iscrizione n. 31 *ex* D.M. del 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999, che si allega sotto le lettera "B".

L'assemblea, dopo ampia discussione, con voto espresso oralmente per accertamento fattone dal Presidente,

**delibera**

a) di introdurre lo svolgimento delle assemblee da remoto e di introdurre, di conseguenza, l'art. 10 (dieci) comma 4 (quattro) dello statuto vigente, assumendolo nella seguente nuova formulazione:

"4. Le assemblee degli organi sociali possono svolgersi con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;  
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;  
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.", lasciando inalterato il restante articolo;

b) di voler conseguire la qualifica di Organizzazione di Volontariato, iscritta agli Enti del Terzo Settore, con **personalità giuridica**;

b) di dare atto, ai fini di cui al medesimo art. 22 del D.Lgs. 117/2017, che il **patrimonio** dell'Associazione alla data odierna non è inferiore ad euro 15.000 (quindicimila) e, precisamente, di euro 55.245,55 (cinquantacinquemiladuecentoquarantacinque virgola cinquantacinque);

c) di dare **mandato** al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché, da solo e senza necessità di ulteriori autorizzazioni, delibere o ratifiche, possa apportare al presente atto e all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse esser richiesta da chi di competenza e dia corso a tutte le formalità ed agli adempimenti conseguenti ed inerenti alle assunte deliberazioni, con ogni facoltà occorrente per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo anche in ordine alla formalizzazione di quanto in oggetto, alla produzione di ogni eventuale documento richiesto ed alla cura di tutte le pratiche occorrenti per ottenere il formale riconoscimento della personalità giuridica, con ogni inerente potere e facoltà, senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto e cinquantacinque.

Il testo aggiornato dello Statuto sociale si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me, ho dato lettura, fatta eccezione per quanto allegato stante la dispensa ricevuta, al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e dieci.

Due fogli scritti per cinque pagine intere e questa fin qui.

Firmato: Antonio Trifilò - Francesco Giovanni Sapia notaio

## ALLEGATO "A "


## RACCOLTA 839

ELENCO PRESENZE SOCI PER ASSEMBLEA STRAORDINARIA 8 LUGLIO 2024				
NOME E COGNOME	DATA SOTTOSCRIZ.	TESS. N.	PRESENZA	DELEGA
ALOISE MONICA	08/03/2024	12		
APROSIO WILSON	30/01/2024	4	X	BIASSONI
BIASSONI PAOLA	22/04/2024	30	X	
BUOSO EMANUELA	03/04/2024	20		
CAMMINO PASQUALE	13/03/2024	14	X	FERRARIO
CAMPANER ALDO	12/04/2024	21		
CARADONNA GIANFRANCO	17/04/2024	24	X	
CASATI GIOVANNI	18/04/2024	25	X	
CATTELAN STEFANO	26/03/2024	18	X	
CRIPPA FRANCO	15/01/2024	1		
DEL VECCHIO SALVATORE	21/04/2024	27	X	LOI
DELL'ORTO VINCENZO	08/02/2024	7	X	
FERRARIO CRISTINA	30/01/2024	3	X	
GASPARO FABRIZIO	22/04/2024	31	X	
GIRARDI PAOLA	20/03/2024	17	X	TRIFILO'
LEVATI LAURA	12/04/2024	22	X	TRIFILO'
LOI FRANCESCO	09/02/2024	8	X	
MAPELLI MIRIAM	02/04/2024	19	X	FERRARIO
MORELLO IDA	29/01/2024	2	X	SGARELLA
MULLER FRANZ	05/02/2024	6		
NICOLINI ENRICO	02/02/2024	5	X	
PESSINA AMBROGIO	04/03/2024	11	X	FERRARIO
PETTINARI NAZZARENO	13/03/2024	15	X	TRIFILO'
QUINTO DI CAMELI RICCARDO	21/02/2024	10		
SARASSO CARLO	14/02/2024	9	X	CARADONNA
SCIANNELLI MICHELA	21/04/2024	26		
SGARELLA STEFANO	22/04/2024	29	X	
TRIFILO ANTONIO	11/03/2024	13	X	
UNGARO FABIO	16/04/2024	23	X	SGARELLA
VALAN MIKAELA	22/04/2024	28		
VALLESE ANTONIO	19/03/2024	16		
<b>CLUB SOSTENITORI</b>				
LC CINISELLO BALSAMO	20/03/2024	32		
LC INZAGO	15/04/2024	33	X	F. LOI
LC MILANO BORROMEO	12/03/2024	34	X	CASATI

34 Soci (31 Soci e 3 Soci Sostenitori)

24 SOCI PRESENTI

11 in presenza - 13 per delega



ALLEGATO "B"  
RACCOLTA 839

**RELAZIONE DI STIMA ALLA DATA DEL 30 APRILE 2024**

**DELL'ASSOCIAZIONE A.I.D.D.**

**- Aiuto nel Disagio ed eDucazione – O.d.V. – ETS -**

**Sede legale: Via Quintino Sella, 4 - Milano**

**Sede operativa: Via Roma, 60 Paderno Dugnano (MI)**

**PREMESSA**

La sottoscritta Isabella Guiseppina Oggioni, iscritta all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza, a seguito dell'incarico conferito in data 18 giugno 2024 a firma del Presidente "pro-tempore", ha proceduto alla valutazione del patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2465 del Codice Civile e del disposto di cui all'art. 22 comma 4 D.L. 117/2017, dell'Associazione "AIDD – Aiuto nel Disagio ed eDucazione – O.d.V. ETS" -associazione privata senza scopo di lucro non riconosciuta", nel proseguo AIDD, onde consentire l'assolvimento delle procedure connesse all'acquisizione del riconoscimento della personalità giuridica conseguenti alla delibera che sarà assunta dall'Assemblea straordinaria degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, in base a quanto previsto dall'Art 14 comma 1 del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), ha redatto la Situazione Patrimoniale al 30/04/2024 che è stata regolarmente approvata dal Consiglio Direttivo che tenutosi in data 17 giugno 2024.

La stima oggetto della presente relazione é riferita al Patrimonio dell'Associazione risultante dalla Situazione Patrimoniale al 30 aprile 2024 redatta secondo il criterio di competenza temporale degli accadimenti associativi e formata in base all'esame delle risultanze delle scritture contabili.

**L'ASSOCIAZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE**



*[Handwritten signature]*

	AIDD (Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio giovanile) nasce negli
	anni settanta dalla volontà dei Club Rotary – distretto 2041 e 2042 – e Lions – Distretto
	108 lb4 – uniti dall’obiettivo primario di svolgere interventi attivi di prevenzione del
	disagio e delle sue possibili forme di manifestazione.
	La VISION è quella di essere interlocutore primario nella gestione del disagio
	giovanile presso Scuole, Istituzioni, Comunità e Famiglie. AIDD si pone al servizio
	di tutti i Club Rotary e Lions dei Distretti italiani quale naturale riferimento per le
	problematiche del disagio giovanile.
	La MISSION è quella di attivare iniziative di prevenzione primaria contro il disagio
	giovanile, che si manifesta soprattutto nell’età evolutiva e che nel tempo può portare
	a varie forme di devianza.
	L’AIDD è stata costituita in data 19 luglio 1977 con la denominazione di AIDD –
	Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga, mentre successivamente in data
	13 dicembre 2012 la denominazione è stata modificata in AIDD – Associazione
	Italiana contro la Diffusione del Disagio Giovanile.
	In data 28 ottobre 2019 lo Statuto Associativo è stato modificato per renderlo aderente
	alle disposizioni conformi al Codice del Terzo Settore, come indicato dal D. Lgs.
	3/7/2017, n. 117.
	In data 29 settembre 2022 al fine di poter essere iscritta al Registro Unico del Terzo
	Settore – RUNTS - sono state operate modifiche statutarie al fine di ottemperare alle
	richieste pervenute dall’organismo preposto alla verifica dello statuto associativo.
	<b>In data 19 gennaio 2023 è avvenuta la iscrizione al RUNTS con numero</b>
	<b>pregressivo 96572.</b>
	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA TENUTA DEI LIBRI</b>
	<b>OBBLIGATORI</b>
	2

Per l'esercizio in corso, il Perito estimatore ha avuto modo di confrontarsi con il dott.

Cattelan, commercialista incaricato dall'Associazione della tenuta delle scritture contabili.

Dall'esame dei documenti contabili e dai colloqui intervenuti con lo stesso non sono emersi elementi significativi che possano evidenziare situazioni critiche circa la regolare tenuta della contabilità.

I libri obbligatori in ottemperanza alle disposizioni civilistiche e fiscali risultano tutti aggiornati fino alla data del 30 aprile 2024 e quindi consentono al sottoscritto perito di assumere i dati contabili necessari nella consapevolezza che essi rispecchiano fedelmente le scritture contabili tenute ai sensi di legge.

Le registrazioni contabili della Società risultano regolarmente tenute secondo i criteri della contabilità ordinaria ai fini della determinazione del reddito, e risultano aggiornate alla data della presente perizia nel sistema informatico del Consulente incaricato dall'Associazione, anche se non ancora stampate.


#### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

La scrivente ritiene di dover preliminarmente ricordare che il patrimonio delle associazioni consiste nel complesso di beni immobili e mobili detenuti da un ente, che si occupa anche della sua gestione per poter raggiungere l'obiettivo per cui l'associazione è stata costituita.

Nel caso in esame non esistono nel patrimonio associativo beni immobili.

Prima di entrare sempre più nello specifico, è necessario fare una precisazione: esistono due conformazioni aventi diversa funzionalità giuridica, diversificabili sulla base della tipologia di associazione che ci troviamo ad analizzare.

Per le associazioni non riconosciute si dovrà parlare di "fondo comune patrimoniale" mentre per l'associazione riconosciuta di "patrimonio" in senso stretto.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



	<p>Le associazioni non riconosciute, quale è l'AIDD, sono enti privi di personalità</p>	
	<p>giuridica, e beneficiano quindi di un'autonomia patrimoniale imperfetta, che non</p>	
	<p>consente loro una scissione totale e chiara del patrimonio appartenente</p>	
	<p>all'associazione stessa da quello posseduto dai singoli soci/associati.</p>	
	<p>Alla luce della attività svolta dall'Associazione oggetto della presente analisi peritale</p>	
	<p>e dell'obiettivo di determinarne la consistenza del patrimonio, al fine di verificarne la</p>	
	<p>congruità rispetto alle previsioni minime del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117</p>	
	<p>- Codice del Terzo Settore – C.T.S. - la sottoscritta ha ritenuto di utilizzare il Criterio</p>	
	<p>di valutazione con il “Metodo Patrimoniale” definibile in base alla differenza tra</p>	
	<p>attività possedute e passività presenti in bilancio e imputabili all'Associazione.</p>	
	<p><b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 APRILE 2024</b></p>	
	<p>A tal fine la sottoscritta ha esaminato la Situazione Patrimoniale al 30 aprile 2024</p>	
	<p>come risultante dalle scritture contabili tenute ai sensi di legge ed approvate dal</p>	
	<p>Consiglio Direttivo.</p>	
	<p>In particolare ha riscontrato l'esistenza presso la sede operativa in via Roma, 61 a</p>	
	<p>Paderno Dugnano, dei cespiti esistenti e rubricati nel libro cespiti ammortizzabili,</p>	
	<p>ritenendo di non dover provvedere ad effettuare rettifiche valutative in relazione allo</p>	
	<p>stato di manutenzione degli stessi ed al loro costo di rimpiazzo. Sono state verificate</p>	
	<p>le partite creditorie e debitorie riscontrando l'assoluta esattezza delle stesse rispetto a</p>	
	<p>quelle emergenti dalle scritture contabili dell'Associazione e provvedendo alla</p>	
	<p>parziale o totale svalutazione dei beni ritenuti difficilmente realizzabili.</p>	
	<p><b><i>Descrizione e valore delle singole classi di attività e passività e criteri di valutazione</i></b></p>	
	<p>Le singole poste attive e passive indicate nella Situazione Patrimoniale alla data del</p>	
	<p>30 aprile 2024 vengono descritte e giustificate nella presente relazione, seguendo</p>	
	<p>l'ordine della struttura contabile adottata dalla Associazione, e trovano piena</p>	
		<p>4</p>

rispondenza nelle scritture tenute dalla stessa; registrazioni alle quali si fa specifico e costante riferimento ove, nello svolgimento della relazione, si assumono i costi di formazione ed i valori numerari.

La sottoscritta espone di seguito, per ogni singola posta attiva e passiva, i criteri di valutazione applicati e la composizione delle singole voci allo scopo di giungere ad una valutazione del patrimonio sociale nel pieno rispetto del carattere cautelativo dal quale l'esperto non deve discostarsi. Vi informo che sulla base del lavoro svolto non sono state apportate svalutazioni.

#### **Immobilizzazioni Immateriali**

La voce – Immobilizzazioni Immateriali – al 30 aprile 2024 non è presente in quanto totalmente ammortizzata negli esercizi precedenti; la voce in esame si era costituita a seguito della capitalizzazione di oneri pluriennali.

#### **Immobilizzazioni Materiali**

La voce – Immobilizzazioni Materiali – al 30 aprile 2024 non è presente in quanto risulta totalmente ammortizzata negli esercizi precedenti; la voce in esame si era costituita a seguito della capitalizzazione di mobili, arredi e macchine elettroniche d'ufficio.

#### **Rimanenze**

La voce si è interamente azzerata, rispetto alla Situazione Patrimoniale alla data del 31 dicembre 2023 in quanto precedentemente relativa allo svolgimento di un progetto pluriennale a carattere internazionale” che si è concluso nel corso dei primi 4 mesi del 2024. Si ricorda che detto progetto, denominato “*Preventing alcohol abuse among pre-adolescents*” riguardava il programma internazionale “ERASMUS +”. L’associazione ha partecipato a detto programma in concerto con altre associazioni nazionali ed internazionali.



<p><b>Crediti verso altri</b></p>	
<p>La voce presenta un saldo al 30 aprile 2024 di € 36.606,00 ed è rappresentativa dei crediti vantati nei confronti di Enti pubblici e consistenti quanto a € 27.199,60 nei confronti del progetto ERASMUS e quanto a € 8.406,40 alla Istituto Scolastico SCIALOIA.</p>	
<p><b>Disponibilità liquide</b></p> <p>Sono pari a € 41.700,41 e rappresentative dei saldi attivi Bancari e della Liquidità di Cassa alla data di riferimento, dettagliati nella loro consistenza ed esposti al valore nominale. Il saldo dei conti correnti intrattenuti con i vari Istituti di credito, è stato verificato con gli estratti conto e riconciliato con le schede alla data del 30 aprile 2024, risultando rispondente alle scritture contabili.</p>	
<p><b>Fondo Trattamento di Fine Rapporto</b></p> <p>Tale fondo di accantonamento rileva l'entità del trattamento di fine rapporto maturato in favore del dipendente alla data del 30/04/2024. I procedimenti utilizzati ed i relativi calcoli delle quote maturate risultano essere conformi alle disposizioni di legge e ne consegue quindi l'attendibilità.</p>	
<p><b>Fondo per Rischi ed Oneri</b></p> <p>Tale fondo ammonta a € 1.200,00.</p> <p>Nel 2020 erano stati stanziati € 4.000 per il rinnovo dei computer e € 2.000 per il rinnovo della “comunicazione” riguardante il sito web.</p> <p>Nel 2021 sono stati sostituiti i computer e il relativo fondo è stato utilizzato per € 2.000.</p> <p>Nel 2022 sono stati utilizzati € 800,00 per il “rinnovo” della comunicazione riguardante il sito web ed alla data del 30 aprile 2024 residuano ancora € 1.200 da utilizzare in occasione dei prossimi investimenti.</p>	
	6

**Debiti verso Fornitori**

La voce in esame espone l'entità dei debiti verso i fornitori per € 11.421,73 compresi quelli per fatture ancora da ricevere, riferiti a forniture eseguite e non ancora regolate monetariamente alla data di riferimento. La consistenza di detti debiti è stata accertata attraverso la rispondenza contabile ed anche emerso che risultano essere stati regolarmente pagati alla data odierna.

**Debiti Tributarî e Contributivi**

La voce è pari a € 511,58 ed è rappresentativa di ritenute d'acconto IRPEF per personale dipendente ed autonomo.

**Debiti verso Istituti di Previdenza**

La voce, pari a € 131,00 espone la consistenza al valore nominale dei debiti previdenziali relativi al compenso di lavoro subordinato corrisposto a tutto il mese di aprile 2024.

**Altri Debiti**

La voce, per un totale di € 5.708,59, è formata quasi esclusivamente da poste contabili correlate al dipendente dell'Associazione.

Da quanto fino a qui esposto, il sottoscritto perito ritiene che il "Fondo Comune Patrimoniale" di AIDD possa essere determinato in € 55.245,55, importo che in dettaglio scaturisce dalla seguente situazione patrimoniale:

ATTIVITÀ	importi in €
Immobilizzazioni immateriali	0.
Immobilizzazioni materiali	0.
Immobilizzazioni finanziarie	0.
Rimanenze	0.



Crediti	36.606,00
Disponibilità liquide	41.700,41
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>78.306,41.</b>
<b>PASSIVITÀ</b>	
Fondi per rischi e oneri	1.200,00.
Fondo Trattamento di Fine Rapporto	4.087,96
Debiti verso fornitori	11.421,73
Debiti tributari	511,58
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	131,00
Altri debiti	5.708,59.
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>€ -23.060,86</b>
<b>FONDO COMUNE PATRIMONIALE RETTIFICATO</b>	<b>€ 55.245,55.</b>
In conclusione, ritenendo di aver correttamente adempiuto al proprio dovere e di aver svolto l'incarico con scrupolosità e competenza, la sottoscritta conferma, ai sensi e per gli effetti dell'art.2465 del Codice Civile e del disposto di cui all'art. 22 comma 4 D.L. 117/2017, che il valore alla data di riferimento il Patrimonio dell'Associazione AIDD era pari a € 55.245,55 e pertanto non inferiore a € 15.000,00 (euro quindicimila/00).	
Milano, 20 giugno 2024	
In fede	
Dott.ssa Isabella Giuseppina Oggioni	



N. *1122* di Repertorio

**ASSEVERAZIONE CON GIURAMENTO DI PERIZIA**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il dì **otto luglio duemilaventiquattro**, in Milano, corso Lodi n. 8/C.

**8 luglio 2024**

Avanti a me Avv. **Francesco Giovanni Sapia**, Notaio in Treviglio, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Bergamo,

**è presente**

--- **OGGIONI Isabella Giuseppina**, nata a Monza il 25 gennaio 1964, domiciliata a Milano, corso Lodi n. 8/C, dottore commercialista, iscritta nel registro dei revisori legali dei conti con iscrizione n. 31 *ex* D.M. del 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999.

La costituita, della cui identità personale io notaio sono certo, mi ha esibito la relazione di stima che precede chiedendo di asseverarla con giuramento.

Da me ammonita ai sensi di legge la comparente ha prestato giuramento ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate-mi al solo scopo di fare conoscere la verità".


Il presente atto è esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella, Allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Richiesto, ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia in calce alla perizia che precede e da me letto alla comparente, che lo approvano alle ore

*dieci e venti*



*Stello Guarniero*





## STATUTO

### **Art. 1 – Denominazione, sede e patrimonio.**

1. È costituita, l'associazione denominata:

**"AIuto nel Disagio ed eDucazione " odv ETS**  
**In lingua inglese, "AId in aDdiction and eDucazione" odv ETS**  
brevemente detta anche  
**"AIDD"odv ETS**

(di seguito, l'"Associazione").

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

L'eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa dall'Assemblea degli associati (di seguito anche l'"Assemblea").

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Milano** e la sua durata è **illimitata**.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È inoltre possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea degli associati.

4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di associati

### **Art. 2 – Finalità, e ambito territoriale**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, né direttamente né indirettamente,

Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati dall'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue, nell'ambito della Regione Lombardia, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e in particolare si propone di prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze (droga, alcol, bullismo, tabagismo, ludopatie ed altre tipologie di dipendenza) mediante l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione rivolte ai giovani, ai genitori, agli insegnanti, agli operatori sociali, finalizzate all'educazione e al benessere psicofisico e sociale delle nuove generazioni.

### **Art 3 - Attività di interesse generale e modalità per raggiungimento finalità**

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo 5;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. In particolare l'Associazione si propone di realizzare:

- prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze (droga, alcol, tabagismo, ludopatie, videogiochi ed altre) e dei disturbi dell'alimentazione;
- interventi nelle scuole ed in altre strutture per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, violenza di genere ed altri mediante l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione rivolte a studenti, insegnanti, genitori ed operatori sociali;
- interventi informativi e formativi finalizzati all'educazione ed al benessere psicofisico e sociale delle nuove generazioni;
- organizzazione e gestione di itinerari pedagogici di approccio al problema delle dipendenze sviluppati nelle scuole da personale esperto;
- educazione ai valori del rispetto reciproco e del corretto vivere civile;
- trasmissione di valori e significati della vita, della pace e della risoluzione dei conflitti, del servizio, dell'etica nello stile di vita associativa quale patrimonio comune di tutti.

3. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di



altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale degli associati persone fisiche degli associati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 4 – Attività diverse**

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

#### **Art. 5 – Raccolta fondi**

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 6 – Ammissione**

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

3. Gli associati sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.

3.1 Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

3.2 Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.

3.3 Gli associati onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

3.4 Gli associati sostenitori sono il Rotary Club, e il Lions Club ed altre associazioni o enti.

4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata dall'interessato al Consiglio direttivo. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il socio ha diritto di voto dal momento dell'iscrizione a libro degli associati e dal versamento della quota annuale.

In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare per iscritto la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Si prevede la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, non è rivalutabile e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega,

eleggere gli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi;

di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

di recedere in qualsiasi momento;

denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore  
Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;  
attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo.

6. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza dei suoi membri.

5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere immediatamente comunicata al soggetto interessato il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, che dovrà pronunciarsi in modo definitivo nella prima convocazione utile

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### **Art. 9 - Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario sia associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **Art. 10 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente e Vice presidente, ove eletto;

l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

il revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli Organi sociali e l'Organo di controllo hanno la durata di due esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

4. Le assemblee degli organi sociali possono svolgersi con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 11 – Assemblea**

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente, ove nominato, e, in caso di sua assenza o impedimento, presieduta da persona appositamente designata dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.
4. Tutti i soci in regola con la quota annuale hanno diritto di intervento all'assemblea.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro Organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo

#### **Art. 12 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:  
eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;  
eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;  
discutere e approvare il programma di attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;  
approvare il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte;  
deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;  
deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;  
ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;  
approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;  
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:  
proporre e/o approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione; in tal caso occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione;  
deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

#### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, ed affissa nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

#### **Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un Verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

11. Nell'Assemblea - ordinaria e straordinaria - hanno diritto di interventi e di voto gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

#### **Art. 15 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di due esercizi e possono essere rieletti.

6. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio direttivo, gli stessi vengono sostituiti dallo stesso Consiglio direttivo che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La nomina dei nuovi consiglieri viene ratificata dalla successiva Assemblea degli associati.

I nuovi membri rimarranno in carica fino a scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, entro 30 (trenta) giorni viene convocata l'Assemblea degli associati affinché si provveda all'elezione dell'intero Consiglio direttivo.

7. Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo senza giustificazione è decaduto e si procede alla sua sostituzione.

#### **Art. 16 - Competenze del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di aprile\*;

fissare l'ammontare della quota sociale annuale;

predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione di sull'attività svolta, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

deliberare in merito all'esclusione degli associati;

proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;

eleggere il Presidente e il Vice presidente o più Vice presidenti;

nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non associati;

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati

e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.  
istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;  
nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.  
delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;  
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;  
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;  
è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt; assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale

#### **Art. 17 - Funzionamento del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione, l'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

#### **Art. 18 - Il Presidente e il Vice presidente**

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica due esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:  
ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;  
dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;  
può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;  
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;  
convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;  
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;  
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente, ove nominato. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.  
Il Vice presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica due esercizi e può essere rieletto. Esso svolge le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
5. La carica di Presidente si perde per:  
dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;  
revoca da parte dell'Assemblea degli associati, a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi

dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;  
perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico il Vice presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione convocare l'Assemblea degli associati al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice presidente rappresenta legalmente l'Associazione limitandosi allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 19 - Il Segretario**

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

#### **Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo dura in carica per due esercizi e può essere rieletto.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Assemblea, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'Organo di controllo qualora almeno un componente effettivo dell'Organo di controllo interno sia anche iscritto registro dei revisori legali. Il revisore legale dei conti dura in carica 2 (due) esercizi e può essere rieletto. Il revisore legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il revisore legale dei conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto. L'attività del revisore legale dei conti deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

#### **Art. 21 - Libri sociali**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato

il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), f) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alle lettere d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 22 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

quote sociali

contributi pubblici;

contributi privati;

donazioni e lasciti testamentari destinati ad incremento del patrimonio;

rendite patrimoniali;

rimborsi derivanti da convenzioni;

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

entrate derivanti da attività effettuate ai sensi della lettera c) del primo comma art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

altre entrate espressamente previste dalla legge;

eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

2. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati, e con i proventi delle attività associative.

3. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione delle attività fra gli associati, collaboratori, dipendenti, componenti gli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare.

Organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare.

#### **Art. 23 - Scritture contabili**

1. Il Consiglio direttivo ha la responsabilità della gestione delle scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 24 - Esercizio sociale e Bilancio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

#### **Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 26 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art. 27 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

#### **Art. 28 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Le clausole previste nel presente statuto non compatibili con il Decreto Legislativo 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 dello stesso decreto.

Firmato: Antonio Trifilò - Francesco Giovanni Sapia notaio





Copia autentica su supporto informatico scritta in conformità dell'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82, firmata digitalmente come per legge dall'Avv. Francesco Giovanni Sapia, Notaio in Treviglio, e dallo stesso rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Treviglio, il dì diciassette luglio duemilaventiquattro.